



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

Ordinanza n° 129 del 06 LUG. 2009

IL SINDACO

- Visto la nota del Comando Polizia Municipale – Ufficio di Polizia Giudiziaria di Capaccio, prot. n. 13328 del 02/04/2009 relativa alla comunicazione di presenza di copertura in lastre cemento amianto in località Cafasso di Capaccio – trasmissione risultanze accertamenti effettuati – Richiesta adempimenti;
- Visto la nota dell'ASL SA/3 Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Prevenzione Collettiva di Vallo della Lucania (SA), prot. n. 193/UOP 106-107 del 16/03/09, relativa al sopralluogo di carattere igienico sanitario, effettuato dall'Unità Operativa Semplice "*Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro*" del Dipartimento di Prevenzione ASL SA/3 del Distretto Sanitario di Capaccio-Roccamare, in località Cafasso di Capaccio, presso l'azienda agricola di proprietà del Sig. Vicidomini Aniello nato in Nocera Inferiore (SA) il 19/02/1926 e residente in Capaccio (SA) alla Via Nobel Alfred Bernhard n. 97;
- Visto le risultanze del verbale di accertamento summenzionato, dal quale si rileva che all'interno dell'azienda agricola, alle coordinate geografiche: lat. Nord 40.43995° (40°-26'-23,82"), Long. Est 15.01774° (15°-1'-3,864"), insiste un capannone ad uso agricolo con copertura in onduline in fibro cemento.
La struttura è utilizzata come locale di ricovero e rimessaggio di macchine agricole. L'estensione del locale, in pianta, è stimato in circa 190 m2 con due coperture a falde affiancate realizzate in onduline in fibro cemento, che nella parte superiore si presentano con isole funginee che iniziano a compromettere la tenuta della matrice cementizia – che se contengono amianto possono generare un rilascio di fibre nell'ambiente circostante.
- Considerato che la pericolosità dell'amianto risiede nella possibile liberazione di fibre cancerogene che normalmente sono legate alla malta cementizia.
- Considerato che quando si presentano situazioni di incerta classificazione è necessaria una indagine ambientale che misuri la concentrazione di fibre aerodisperse. Le tecniche impiegate sono la Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF) e la microscopia elettronica a scansione (SEM), eseguendo l'analisi chimica elementare delle fibre mediante spettroscopia X con rivelatore a dispersione di energia (SEM/EDX o EDS; rispettivamente Energy Dispersive X-Ray detector e Energy Dispersive Spectrometry).
- Richiamato il Verbale di sopralluogo ASL/SA3 - Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Prevenzione Collettiva di Vallo della Lucania (SA), prot. n. 193/UOP 106-107 del 16/03/09, nel quale si evidenzia, che la struttura interessata dalla presenza di amianto, si presenta in condizioni tali da costituire pericolo per la popolazione;
- Vista la Legge 27/03/1992 n. 257 recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
- Visto il D.M. 06/09/1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12 comma 2 della Legge 27/03/1992 n. 257 relativa alla cessazione dell'impiego di amianto;

- Visto il Decreto 25 luglio 2001, emanato dal Ministero della Sanità di concerto con il Ministero delle Attività Produttive - Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente l'Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. (*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 261 del 9 novembre 2001*).
- Ritenuto, di dover adottare, ai sensi delle leggi sanitarie vigenti in materia, gli opportuni provvedimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
- Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
- Visto il D.Lgvo n. 152 del 3 aprile 2006.
- Visto il vigente Regolamento Comunale.
- Visto il D.Lgvo n. 81 del 9 aprile 2008.

Al fine di determinare i necessari interventi da farsi, così come previsto dal D.M. 06/09/1994 e dal Piano Regionale Amianto, quali la:

- **rimozione:** eliminazione e conseguente smaltimento del materiale, previa presentazione da parte di ditta specializzata incaricata dei lavori, del piano dei lavori ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. 81/2008;
- **sovracopertura:** confinamento realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in cemento amianto quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo;
- **incapsulamento:** trattamento delle lastre con prodotti che rivestono il materiale;
- Salva ed impregiudicata l'azione penale;

ORDINA

Per i motivi descritti in narrativa, al Sig. Vicidomini Aniello nato in Nocera Inferiore (SA) il 19/02/1926 e residente in Capaccio (SA) alla Via Nobel Alfred Bernhard n. 97, in qualità di proprietario del capannone ad uso agricolo insistente nell'omonima azienda agricola localizzata in località Cafasso di Capaccio, alle coordinate geografiche: lat. Nord 40.43995° (40°-26'-23,82"), Long. Est 15.01774° (15°-1'-3,864"), di provvedere nel termine perentorio di **giorni 30 (trenta)** dalla notifica della presente, ad eseguire a proprie cure e spese, attraverso laboratorio accreditato UNI/EN ISO 17025 (SINAL) le determinazioni sui campioni di materiali utilizzati per la copertura del capannone in questione, al fine della classificazione del rifiuto, per confermare ovvero escludere la presenza di cemento amianto.

ORDINA ALTRESI

Che il sig. Vicidomini Aniello sopra generalizzato, in qualità di proprietario del capannone ad uso agricolo citato in premessa, trasmetta in tempo utile, copia delle risultanze delle indagini ambientali eseguite:

1. all'ASL SA/3 U.O.P.C. Distretto Sanitario 106 di Capaccio Scalo.
2. al Comando Vigili Urbani del Comune di Capaccio.

AVVERTE

Che nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge, con recupero dal responsabile delle spese sostenute.

Che il presente provvedimento sia notificato:

1. Al Sig. Vicidomini Aniello nato in Nocera Inferiore (SA) il 19/02/1926 e residente in Capaccio (SA) alla Via Nobel Alfred Bernhard n. 97;
2. All'U.O.P.C. Distretto Sanitario 106 Capaccio – A.S.L. SA/3 Capaccio Scalo.
3. Al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione Foce Sele.
4. Al Comando di Polizia Municipale di Capaccio Scalo.
5. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo.

E' inviato: All'A.R.P.A.C. "Agenzia Regionale Protezione Ambientale per la Campania" Dipartimento Provinciale di Salerno, e all'ASL SA/3 – Piazza dei Martiri – 84078 Vallo della Lucania (SA).

COMUNICA

Che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio secondo le norme di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120° giorno giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Dalla residenza municipale li 06 LUG. 2009

Il Sindaco
p.a. Pasquale Marino

